

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ORTICOLI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTARCANGELO DI ROMAGNA
RN VIA A.COSTA 69
Numero REA: RN - 314189
Codice fiscale: 03868700406
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato	B
Rep. n.	5130
Raccolta n.	4423

===== STATUTO DELLA SOCIETA' =====
===== "COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ORTICOLTI" =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

Articolo 1) - **Denominazione.**

E' costituita una società cooperativa ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, denominata "CCOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ORTICOLTI".

Articolo 2) - **Sede sociale.**

La società ha sede nel comune di Santarcangelo di Romagna (RN).

Articolo 3) - **Domicilio dei Soci.**

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro soci.

Articolo 4) - **Durata.**

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

===== TITOLO II =====

===== NORME APPLICABILI =====

Articolo 5) - **Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.**

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori e le disposizioni del D.LGS. 29 marzo 2004, n. 99, relativo alla società agricola;
- 2) - le disposizioni sulle onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
- 3) - in quanto compatibile con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

===== TITOLO III =====

===== REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE =====

Articolo 6) - **Clausole non lucrative.**

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

- d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 7) - Mutualità prevalente.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2 del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale, inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia dagli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 8) - Definizione dello scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nel settore corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in

qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione di lavoro dei soci medesimi.

Articolo 9) – Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 381/1991, ed in particolare, delle seguenti attività:

- conduzione di aziende agricole, nonché coltivazioni florovivaistiche – ortofruttifere, vivai, serre, campi di sperimentazione, con ogni attività connessa ed affine alla coltivazione della terra, compresa la commercializzazione, con vendita diretta, o per corrispondenza e transazioni on-line (commercio elettronico), anche previa trasformazione, confezionamento e ogni lavorazione necessaria per rendere commercializzabili i prodotti ottenuti dalle colture suddette;
- gestione di aree adibite ad orti da assegnare a terzi, orti didattici, fattorie didattiche, fattorie sociali;
- esercizio di attività sementiera che consiste in: produzione, selezione, confezionamento, ricerca e sperimentazione, iscrizione al registro nazionale delle varietà, commercializzazione, sia all'ingrosso che al dettaglio, per corrispondenza e transazioni on-line, delle sementi e di materiali di propagazione provenienti da agricoltura biologica, biodinamica e permacoltura;
- ricerca, salvaguardia e conservazione di antiche varietà ortive e frutticole;
- attivare per conto terzi o realizzare in proprio, vivai per la produzione di piante biologiche e/o di semi antichi;
- manutenzione di parchi e giardini, condomini, alberghi etc.;
- interventi nel settore del turismo giovanile;
- gestione di case vacanza, campeggi e di quante altre strutture ed attività sportive di vario tipo che possano essere utili a perseguire i fini sociali;
- gestione di aziende di agriturismo, di circoli e attività ricreative, nonché la gestione di negozi, mini-market, ristoranti e pubblici esercizi;
- organizzazione e allestimento di stand fieristici, manifestazioni pubbliche, mostre etc., collegate alle attività di cui all'art. 2135 c.c.;
- promuovere studi e ricerche nel settore agricolo e delle energie da fonti rinnovabili avvalendosi anche della collaborazione di università, di enti pubblici e privati, di associazioni e professionisti;
- fornire ai soci, anche attraverso forme di distacco gratuito di carattere temporaneo, il proprio personale per lo svolgimento delle lavorazioni atte a preparare i prodotti che saranno successivamente

conferiti alla cooperativa;

- la promozione e la costituzione di corsi di formazione e riqualificazione professionale, anche per favorire la nascita di uno stabile rapporto di servizio tra mondo della scuola e del lavoro. =====

La cooperativa si propone altresì di svolgere le seguenti attività: =====

-acquistare, costruire, trasformare o assumere in affitto o comodato, fabbricati rurali e non o terreni agricoli o boschivi, anche con tecniche biologiche ed ecocompatibili, con metodi estensivi o intensivi, da adibire ai servizi amministrativi e logistici della cooperativa, ad alloggi per i soci, nonché alla conduzione agricola, alla trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita al dettaglio o ingrosso dei prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti da soci o acquistati da terzi, anche mediante idonee catene distributive e punti vendita, depositi, agenzie e rappresentanza, usufruendo anche delle leggi vigenti e future per la concessione di terre incolte o mai coltivate o confiscate. =====

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fine di speculazione privata. =====

La società ha per oggetto la gestione di un'impresa agricola. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato. =====

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà: =====

1) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Cee, dallo Stato, dalle Regioni, degli enti pubblici e privati, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da organismi pubblici e privati; =
2) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti, limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci; =====

3) compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso ricevere e/o concedere fidejussioni, avalli e garanzie; ==

4) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

5) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; =====

6) concedere avalli cambiari, fidejussioni, ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a

favore di altre cooperative.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 10) - Numero e requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c.
Può essere compreso tra tre e otto, solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) - imprenditori agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- d) - società agricole, società cooperative, società di persone e società srl agricole;
- e) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
- f) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/ 1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano, inoltre, persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, con il Ministero dell'interno e con il Ministero per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le

cooperative. =====

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società. =====

Articolo 11) – **Ammissione dei soci operatori** =====

Chi desidera divenire socio operatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere. =====

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro 90 giorni; cura quindi – solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti – la relativa annotazione nel libro soci. =====

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti. =====

In caso di diniego di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo. =====

===== TITOLO VI =====

===== SOCI COOPERATORI – RAPPORTI MUTUALISTICI =====

Articolo 12) – **Diritti dei soci operatori nei rapporti mutualistici.** =====

I soci operatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e del regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci operatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. =====

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ed avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività

mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le precisioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 13) - **Quote dei soci cooperatori**

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile; il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a euro 25,00.

Articolo 14) - **Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori**

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi, salvo che la cessione sia preventivamente autorizzata dagli amministratori.

Gli amministratori devono deliberare entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine l'autorizzazione si intende negata.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, in relazione all'assenza in capo al concessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, all'interesse sociale e allo spirito della forma cooperativa, sulla base di indirizzi votati dall'assemblea dei soci.

È fatta salva la possibilità per gli amministratori di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Spetta al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di 90 giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Articolo 15) - **Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori**

Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII

PRESTITI SOCIALI

Articolo 16) - **Prestiti sociali**

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 17) - **Recesso del socio cooperatore**

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare: =====

- a) – allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale; il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano gli storni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; =====
- b) – allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====
- c) – ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica. =====

In caso di silenzio degli amministratori protratto per oltre 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno della suddetta ricezione. =====

È fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto. =====

Articolo 18) – **Esclusione del socio cooperatore** =====

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale e all'attività mutualistica. =====

È fatto salvo, perciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto. =

Articolo 19) – **Successione per causa di morte del socio cooperatore** =====

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto. =====

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. =====

È fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico. =====

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'articolo 2949 del c.c. su presentazione del

certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società.

Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 20) - **Liquidazione e rimborso del socio cooperatore**

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del c.c.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545- sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 21) - **Strumenti finanziari non partecipativi**

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica dei soci.

Si applicano l'art.2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del c.c.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 22) - **Capitale sociale**

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito da conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento dei beni in natura e /o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del c.c.

Articolo 23) - **Rivalutazione**

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545 - quinquies comma 3, lettera b), del c.c.

Articolo 24) - **Riserve sociali**

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva - qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti

finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto – una percentuale degli utili annuali, escluso in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'articolo 2514 c.c. =====

Articolo 25) – Esercizi sociali =====

Gli esercizi sociali vanno dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ciascun anno. =====

Articolo 26) – Destinazione degli utili di esercizio =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per la legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545- quinquies, comma 2, c.c. ==

Articolo 27) – Informazioni relative alla gestione mutualistica. =

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del c.c. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: =====

- Il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale; =====
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; =====
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse; =====
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione. =====

===== Titolo XII =====

===== ASSEMBLEE =====

Articolo 28) – Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea =====

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni del libro dei soci. =====

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta. =====

Articolo 29) – Rappresentanza in assemblea =====

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 30) – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno un volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, per altro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed allo oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 31) – Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 32) – Approvazione delle deliberazioni assembleari

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea. In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

È invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la

fusione eterogenea. =====

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci. =====

===== TITOLO XIII =====

===== AMMINISTRATORI =====

Articolo 33) - **Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.** =====

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali. Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art.2542 del codice civile. Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori. =====

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 2542 e 2383 C.C.. =====

Articolo 34) - **Amministratori delegati** =====

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale. Non possono essere delegati: =====

- I poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e scissione; =====

- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.). =====

Articolo 35) - **Presidente e vicepresidente** =====

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. =====

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente. =====

Articolo 36) - **Compenso degli amministratori** =====

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'art. 2432 del codice civile. =====

Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, del rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. =====

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la

remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 37) – Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di comunicazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 38) - Potere di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del c.c. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'art. 2361 del c.c.)

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- Le operazioni per le quali sussista un conflitto di interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società ai sensi dell'art. 2475 del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli art. 1394 e 1395 del c.c.;

- La partecipazione a gruppi cooperativi paritetici

Articolo 39) – Potere di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.

La rappresentanza spetta, in oltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XIV

CONTROLLI

Articolo 40) - Collegio sindacale e controllo contabile -----

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (art. 2543, comma 1, e 2477, comma 2 e 3 del c.c.) in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci e che sono rieleggibili.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO XV -----

CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE E ARBITRATO -----

Articolo 41) - Conciliazione stragiudiziale e arbitrato -----

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali rientrando tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e le società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti; e quelli aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro, i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO XVI -----

===== NORME FINALI =====

Articolo 42) – Scioglimento e liquidazione della società. =====

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. =====

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi. =====

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La sua rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori. =====

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge. =====

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. =====

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile. =====

F.to Michelina Trezza =====

" VINCENZO MINICHINI NOTAIO =====

[illegible]